

# **Regolamento dell'Assemblea dei genitori del Liceo Statale Virgilio, Piazza Ascoli, 2 - Milano.**

## Art. 1. – FINALITA'

L'Assemblea dei genitori è costituita ai sensi dell'art.15 del decreto legislativo n°297/1994 e sue successive modifiche.

L'Assemblea consente ai genitori la partecipazione alla vita scolastica, è uno spazio per la conoscenza reciproca e il confronto tra le differenti esperienze, è uno spazio informativo, è uno strumento per l'organizzazione di iniziative e attività.

## Art. 2. - COMPOSIZIONE

Sono membri dell'Assemblea dei genitori tutti i genitori degli allievi iscritti alla scuola e i genitori affidatari di allievi iscritti.

L'espressione “genitore”, in ogni parte del presente regolamento, denota chiunque sia membro dell'assemblea secondo i criteri sopra specificati.

Il Presidente dell'Assemblea può invitare ospiti senza diritto di voto, motivandone le ragioni al Dirigente scolastico.

## Art. 3. - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei genitori:

1. Elege il Presidente e il vice Presidente dell'Assemblea in un'unica votazione. E' eletto Presidente il genitore che ha ottenuto il maggior numero di preferenze e Vicepresidente il genitore con il maggior numero di preferenze dopo di lui. Il caso di parità nel conteggio dei voti, decide il Presidente uscente.
2. Il mandato al Presidente o al Vicepresidente può essere revocato dall'Assemblea con apposita deliberazione.
3. Approva il proprio regolamento ed eventuali sue modifiche.
4. Delibera su quanto di sua competenza e in merito all'organizzazione di iniziative e attività
5. Formula all'attenzione degli altri organi dell'Istituto le richieste dei genitori.
6. Promuove momenti informativi per approfondire le tematiche inerenti alla scuola e collabora all'attività sociale e culturale dell'Istituto per di essere di supporto e complemento alla formazione degli allievi.

#### Art. 4. - PRESIDENZA

1. Il Presidente predisporre l'ordine del giorno e convoca l'Assemblea nelle modalità previste dai regolamenti e ordinamenti vigenti, e ne fa comunicazione al Dirigente scolastico.
2. Al Presidente è affidato il compito di assicurare il corretto e ordinato svolgimento dei lavori, egli dà la parola a chi deve intervenire, stabilisce i tempi di discussione e mette in votazione le proposte di delibera.
3. Decide sulle delibere poste in votazione nel caso in cui i voti favorevoli e quelli contrari si equivalgano
4. Il Presidente si fa portavoce delle decisioni dell'Assemblea presso il Dirigente scolastico.
5. Spetta al Presidente la scelta del segretario, scelte che dovranno essere convalidate con votazione dall'Assemblea.
6. Il Presidente dura in carica un anno, la sua carica può essere rinnovata.
7. Il vice Presidente sostituisce il Presidente quando questo è impossibilitato a svolgere le sue funzioni.

#### Art. 5. – RIUNIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

1. Le Assemblee si tengono nei locali messi a disposizione dalla scuola e in orari che consentano la massima partecipazione da parte degli aventi diritto.
2. L'Assemblea ordinaria dei genitori si riunisce entro un mese dall'inizio dell'anno scolastico.
3. Un'Assemblea elettorale deve essere convocata nei 15 giorni che precedono il termine ultimo di presentazione delle liste dei candidati alle elezioni per il rinnovo delle cariche presso il Consiglio di Istituto.
4. L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente uscente, il quale la dirige fino al rinnovo delle cariche; deve essere convocata con almeno 10 giorni di preavviso e l'invito deve contenere l'ordine del giorno.
5. L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, che ne dà notizia con almeno 10 giorni di preavviso e l'invito deve contenere l'ordine del giorno.
6. In assenza del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal vice Presidente o, in mancanza di questo, dal genitore più anziano membro dell'assemblea, eletto nel Consiglio di Istituto.
7. Il Dirigente scolastico può convocare, con richiesta motivata, l'Assemblea dei genitori.

#### Art. 6. - DELIBERAZIONI

1. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei votanti, qualunque sia il numero dei presenti. In caso di parità decide il Presidente.
2. Su oggetti non previsti dall'ordine del giorno si può deliberare solo se tale ordine del giorno è accolto come ammissibile sia dal Presidente sia dal vice Presidente.
3. Le delibere non ammesse al voto vengono messe all'ordine del giorno per la convocazione seguente.
4. Ogni avente diritto può esprimere un solo voto, indipendentemente dal numero di figli che frequentano la scuola.
5. Di regola il voto è espresso in forma palese. Su richiesta di un terzo dei partecipanti o del Presidente, il voto deve essere espresso a scrutinio segreto.

#### Art. 7. – GENITORI INCARICATI

L'Assemblea affida ad alcuni membri particolari incarichi. Gli incarichi necessari al funzionamento dell'Assemblea, affidati con validità annuale e rinnovabile, sono:

1. Segretario: redige, firmandolo, un verbale per ogni riunione e lo consegna entro 10 giorni alla segreteria della scuola per la pubblicazione e la distribuzione nelle classi. Il verbale deve essere controfirmato dal Presidente.
2. Referente di Commissione, ove previste.

#### Art. 8. – COMMISSIONI

L'Assemblea può organizzare i propri lavori in Commissioni, permanenti o occasionali. Le Commissioni sono costituite e sciolte con deliberazione dell'Assemblea.

Ogni commissione deve avere un Referente responsabile dell'ordinato svolgimento dei lavori.

Le Commissioni possono riunirsi anche al fuori dell'Assemblea per l'espletamento degli incarichi affidati.